



DIRETTIVA DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER I DANNI CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 23 DICEMBRE 2008 NELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO-EMILIA E MODENA (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009 n. 3744, pubblicata nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2009)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744/2009, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, individua i territori dei comuni colpiti dall'evento sismico del 23 dicembre 2008 ed adotta un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma.

Il Commissario delegato, in forza dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza, è in particolare autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino delle unità immobiliari gravemente danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale e all'esercizio di un'attività produttiva.

Con la presente Direttiva sono disciplinati i requisiti, i criteri di priorità e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e alle imprese finalizzati al ripristino, secondo le condizioni qui previste, delle unità immobiliari gravemente danneggiate destinate, come precisato nell'ordinanza, rispettivamente ad abitazione principale e all'esercizio di un'attività produttiva.

Agli effetti della presente Direttiva, con attività produttiva si intende in senso lato l'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi, ivi comprese l'attività lavorativa autonoma e libero-professionale.

2. Unità immobiliare danneggiata e relativa destinazione d'uso

Agli effetti della presente Direttiva l'unità immobiliare, come definita al successivo punto 6, si intende destinata:

- **ad abitazione principale**, se in tale unità alla data dell'evento sismico, il proprietario o il titolare di un diritto reale (es.: usufrutto, uso, abitazione) o personale (es.: comodato, locazione) di godimento risulta avere ai sensi dell'art. 43 del codice civile la dimora abituale, comprovabile con certificato storico di residenza anagrafica e contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o al titolare di uno dei diritti sopraindicati o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare. I contratti di utenza devono essere in corso di esecuzione alla data dell'evento sismico e i consumi, congruenti con una dimora abituale, devono essere comprovabili con ricevute di pagamento delle relative fatture;
- **all'esercizio di un'attività produttiva** da parte di un'impresa o soggetto iscritto alla data dell'evento sismico, a seconda dei casi, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o in albi o elenchi. L'utilizzo effettivo di tale unità, costituita anche da più corpi di fabbrica purché danneggiati, deve essere comprovabile con contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati all'impresa o al soggetto suindicati, in corso di esecuzione alla data dell'evento sismico e con ricevute di pagamento delle fatture relative ai consumi congruenti con la tipologia di attività

esercitata, fatte salve eventuali eccezioni relative a corpi di fabbrica danneggiati per il cui funzionale utilizzo non sia necessaria la fornitura di uno o più di tali servizi.

Con riferimento ad entrambe le destinazioni d'uso (abitativo o produttivo) i presupposti, comprovabili con la documentazione di cui sopra, devono sussistere fino alla liquidazione del contributo, fatta salva, nel caso delle utenze, una eventuale risoluzione anticipata del relativo contratto a seguito di provvedimento di sgombero dall'unità immobiliare.

L'unità immobiliare deve essere identificabile in modo inequivocabile; pertanto i relativi identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno) e il relativo indirizzo con specificazione del numero civico (ove quest'ultimo sia stato attribuito dal Comune) devono essere riportati correttamente nella domanda di contributo, nella perizia asseverata prevista al successivo punto 11, e nella documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo dei lavori.

3. Cessione dell'unità immobiliare a terzi prima dell'ultimazione dei lavori

Il proprietario che aliena il suo diritto sull'unità immobiliare a soggetti diversi dal titolare di un diritto reale (es.: usufrutto, uso, abitazione) o personale (es.: affitto, locazione, comodato) di godimento prima dell'ultimazione dei lavori decade dal contributo assegnato.

Costituisce causa di decadenza dal contributo il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare prima dell'ultimazione dei lavori.

Nei suindicati casi di decadenza dal contributo, quest'ultimo, ove eventualmente già percepito, dovrà essere restituito.

Non costituisce causa di decadenza dal contributo la cessione, prima dell'ultimazione dei lavori, della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario a parenti o affini fino al quarto grado, con riserva di usufrutto a favore del medesimo proprietario.

In caso di decesso del proprietario dell'unità immobiliare prima dell'ultimazione dei lavori, il contributo è liquidato agli eredi.

4. Soggetti privati che possono presentare la domanda di contributo

Possono presentare la domanda di contributo i proprietari di unità immobiliari, aventi le destinazioni d'uso di cui al precedente punto 2, ubicati sia nei comuni individuati nel Primo Stralcio del Piano degli interventi urgenti, approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato n. 122 del 24 aprile 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURE-R) n. 88 del 12 maggio 2009, sia nei comuni diversi da questi, ma comunque localizzati negli ambiti territoriali delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena in cui siano state riscontrate situazioni puntuali di inagibilità o di grave danno.

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare di un diritto reale di godimento (es.: usufrutto, uso, abitazione), in luogo del proprietario dell'unità immobiliare, se in base al contratto o ad altro atto giuridico il titolare di detto diritto è tenuto ad accollarsi le spese relative all'esecuzione dei lavori. In tal caso, alla domanda di contributo, deve essere allegata anche la dichiarazione di espressa rinuncia al contributo da parte del proprietario con le relative motivazioni.

5. Interventi ammissibili al contributo

Sono ammissibili al contributo le opere a carattere strutturale necessarie per riparare i danni causati dall'evento sismico e per conseguire l'obiettivo del miglioramento sismico nonché le finiture strettamente connesse. Sono altresì ammessibili altre opere, qualora necessarie per rimuovere uno stato di inagibilità non legato a fatti strutturali.

Sono ammissibili al contributo, secondo le priorità stabilite al successivo punto 9, gli interventi sulle unità immobiliari per le quali sia stato emesso provvedimento di inagibilità totale o parziale, adottato dalla competente autorità, o sia riscontrabile un grave danno, così come definito al successivo punto 7, in rapporto di causalità con l'evento sismico. In caso di grave danno alla domanda di contributo dovrà essere allegata una perizia asseverata come indicato al successivo punto 11.

I contributi potranno essere concessi anche per interventi effettuati prima della pubblicazione sul BURE-R della presente Direttiva, purché per gli stessi sia stato rilasciato regolare titolo abilitativo dal Comune, sia stato depositato il progetto richiesto per gli interventi in zona sismica e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.

Sono esclusi dal contributo gli interventi su immobili o porzioni di immobili che, seppur danneggiati, risultino realizzati in difformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti all'epoca della realizzazione, salvo che sia intervenuta sanatoria ai sensi di legge.

In caso di sanatoria, quest'ultima deve essere stata conseguita alla data dell'evento sismico o, a tale data, deve risultare in corso la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per la concessione del contributo di cui alla presente Direttiva; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente Direttiva, è accolta dal Comune con riserva.

Sono esclusi dal contributo i danni ai beni mobili.

Sono esclusi dal contributo i fabbricati che, ancorché danneggiati dall'evento sismico, risultavano, alla data in cui questo si è verificato, in stato di grave incuria per non uso o in quanto ruderì.

6. Definizione agli effetti della presente Direttiva di: Aggregato strutturale, Unità strutturale e Unità immobiliare.

Aggregato strutturale: è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un'azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più unità strutturali accorpate dove, con accorpamento, si deve intendere un contatto o un collegamento, più o meno efficace, tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti.

Unità strutturale: all'interno degli aggregati strutturali si individuano le unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:

- tipologia costruttiva,
- differenza di altezza,
- irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
- età di costruzione,
- sfalsamento dei piani,
- talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

Unità immobiliare: viene individuata in relazione alla sua diversa destinazione d'uso, abitativo o produttivo, comprendendo, per ciascuno dei due usi, sia i locali principali che quelli di pertinenza. Pertanto, **per l'uso abitativo** l'unità immobiliare, come definita ai fini catastali, è comprensiva delle relative pertinenze (garage, depositi, ecc.), anche se localizzate in fabbricati distinti; quindi una unità

immobiliare può trovarsi collocata in più unità strutturali. Per *l'uso produttivo* l'unità immobiliare comprende tutti i corpi di fabbrica, anche distinti (principali e pertinenze) nei quali si svolge l'attività.

7. Definizione agli effetti della presente Direttiva di inagibilità totale, inagibilità parziale e grave danno dell'unità immobiliare

Inagibilità totale dell'unità immobiliare: si ha inagibilità totale dell'unità immobiliare per l'uso abitativo, qualora sia stata dichiarata inagibile almeno l'unità principale; si ha inagibilità totale dell'unità immobiliare per l'uso produttivo, qualora siano stati dichiarati inagibili almeno il corpo/corpi di fabbrica principale/i.

Inagibilità parziale dell'unità immobiliare: si ha inagibilità parziale dell'unità immobiliare per l'uso abitativo, qualora siano stati dichiarati inagibili porzioni dell'unità principale o, in tutto o in parte, le sole pertinenze; si ha inagibilità parziale dell'unità immobiliare per l'uso produttivo, qualora siano stati dichiarati inagibili porzioni del corpo/i di fabbrica principale/i o, in tutto o in parte, i soli corpi di fabbrica pertinenziali.

Grave danno dell'unità immobiliare: si rinvia a quanto precisato al punto 1.2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1147/1998 (**allegato 2**).

8. Determinazione dell'entità del contributo

8.1. Determinazione dei parametri

Il contributo massimo assegnabile è una quota percentuale, fino al 75%, del minor valore tra:

a) un primo parametro corrispondente al prodotto tra un importo unitario di **350 €/mq** e la superficie complessiva dell'unità immobiliare come definita al precedente punto 6, al lordo dei muri perimetrali esterni ed interni e con esclusione della sola superficie del sottotetto ove il solaio non sia strutturale (es.: controsoffitto). La superficie complessiva dell'unità immobiliare comprenderà quella dell'unità principale e quella delle pertinenze sole se l'una e le altre siano state dichiarate inagibili totalmente o parzialmente con provvedimento della competente autorità o siano state gravemente danneggiate.

b) un secondo parametro riferito all'unità immobiliare pari a **45.000 €**.

Per le unità immobiliari danneggiate comprese all'interno di un edificio, identificabile come unità strutturale, o all'interno di aggregati strutturali, costituiti da isolati storici, di cui rappresentano una parte volumetricamente e strutturalmente significativa, l'intervento va considerato in maniera unitaria sull'intera unità strutturale o aggregato strutturale dal punto di vista tecnico-procedurale. In questi casi dovrà essere presentata un'unica domanda di contributo da persona munita di delega conferita da tutti i proprietari per l'intera unità o aggregato strutturale come da allegato atto di procura speciale-tipo (**allegato 3**).

L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti per le singole unità immobiliari effettivamente danneggiate e verrà erogato al procuratore speciale che ha presentato domanda, il quale provvederà ad elaborare un piano di riparto della spesa e del contributo tra i singoli proprietari sulla base di criteri concordati precedentemente tra gli stessi (ad esempio, con criterio di proporzionalità in funzione delle cifre effettivamente spese per ogni unità immobiliare).

8.2. Aumenti e riduzioni dei parametri di cui al punto 8.1

Qualora l'unità immobiliare sia compresa in una unità o aggregato strutturale, e sussista la necessità di estendere le valutazioni tecniche e gli interventi anche a unità immobiliari e/o strutturali contermini, i parametri di cui alle lettere a) e b) si considerano maggiorati del 20% e quindi pari rispettivamente a **420 €/mq** e **54.000 €/unità immobiliare**.

Per gli interventi sugli edifici riconosciuti di particolare interesse storico-artistico, assoggettati a vincolo dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, i parametri di cui

alle lettere a) e b) si considerano maggiorati del 20% e quindi pari rispettivamente a **420 €/mq** e **54.000 €/unità immobiliare**.

Qualora l'unità immobiliare coincida con l'unità strutturale e sia completamente isolata il parametro di cui alla lettera b) si considera raddoppiato e quindi pari a **90.000 €/unità immobiliare**.

Per l'unità immobiliare ad uso produttivo comprendente corpi di fabbrica, quali: capannoni, fienili e fabbricati similari, il parametro di cui alla lettera a) si considera ridotto al 60% e quindi pari a **210 €/mq** mentre il parametro di cui alla lettera b) si considera aumentato fino al 300% e quindi pari a **135.000 €/unità immobiliare**.

Nel caso in cui il provvedimento di inagibilità o il grave danno riguardino le sole pertinenze di unità principali a uso abitativo o produttivo, il parametro di cui alla lettera a) si considera ridotto al 60% e quindi pari a **210 €/mq** mentre il parametro di cui alla lettera b) si considera ridotto al 40% e quindi pari a **18.000 €/unità immobiliare**.

9. Classi di priorità per l'assegnazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti priorità:

- a. Unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva con inagibilità totale;**
- b. Unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva con inagibilità parziale;**
- c. Unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva gravemente danneggiate;**
- d. Unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva temporaneamente inagibili ma agibili con provvedimenti di pronto intervento.**

Con riferimento alla classe d), si precisa che si tratta di unità immobiliari risultate, per effetto dell'evento sismico, totalmente o parzialmente inagibili in via temporanea, ma tornate agibili con provvedimenti di pronto intervento, con una spesa contenuta e senza l'esigenza di un intervento progettuale esteso a tutto l'edificio e con il fine di rimuovere esclusivamente una situazione critica evidenziata dal sisma. I provvedimenti di pronto intervento possono essere raggruppati nelle seguenti categorie ed in quelle similari: 1) rimozioni di parti pericolanti; 2) piccole riparazioni; 3) piccole puntellature; 4) cerchiature e tiranti; 5) riparazioni di impianti.

10. Modalità e termine per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti di cui al precedente punto 4 al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva sul BURE-R, avvalendosi dell'allegato modulo di domanda (**allegato 4**).

Nei casi di più unità immobiliari danneggiate comprese all'interno di unità o aggregati strutturali di cui rappresentano una parte volumetricamente e strutturalmente significativa, come previsto al precedente punto 8.1, alla domanda, che dovrà essere presentata da persona munita di delega conferita da tutti i proprietari per l'intera/o unità/aggregato strutturale, dovrà essere allegato l'atto di procura speciale - tipo (**allegato 3**).

11. Perizia asseverata

Nel caso in cui non vi sia un provvedimento di inagibilità totale o parziale adottato dalla competente autorità ma esista comunque un grave danno, così come definito al punto 1.2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1147/1998, (**allegato 2**), alla domanda di contributo dovrà essere allegata una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato che dovrà attestare i seguenti punti:

- i danni presenti sull'immobile oggetto della richiesta di contributo sono chiaramente identificati in una o più tipologie di “grave danno”, specificate per le voci strettamente attinenti l'immobile in questione;
- tali danni sono sostanzialmente dovuti all'evento sismico del 23 dicembre 2008.

12. Istruttoria delle domande di contributo. Quantificazione del finanziamento da assegnare ai Comuni. Quantificazione dei contributi da assegnare ai richiedenti che ne hanno titolo

Entro 45 giorni, successivi al termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente punto 10, i Comuni provvedono all'istruttoria delle stesse, ivi incluso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il controllo su un campione di almeno il 10% delle pratiche, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese nelle domande medesime, e dei dati riportati nella perizia asseverata di cui al precedente punto 11.

Qualora la domanda non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 20 giorni, decorso inutilmente il quale comunica al richiedente che la domanda di contributo è inammissibile.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, il Comune comunica al richiedente che la domanda di contributo è inammissibile, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

I Comuni determinano, per ciascuna domanda, l'importo ammissibile a contributo che, in sede di istruttoria della stessa, coinciderà con il minor valore tra il parametro a) e il parametro b) o eventuali relativi aumenti o riduzioni nei casi rispettivamente previsti al precedente punto 8. In questa fase gli importi ammissibili a contributo sono determinati senza l'applicazione della percentuale (prevista fino al 75% al precedente punto 8.1) che verrà invece applicata nell'atto del Commissario delegato di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni.

I singoli importi ammissibili a contributo, determinati da ciascun Comune, e la somma degli stessi devono essere riportati, all'esito dell'istruttoria, in un apposito prospetto riepilogativo approvato dal competente organo comunale. Il prospetto deve essere trasmesso entro 10 giorni, successivi alla conclusione dell'istruttoria, all'Agenzia regionale di protezione civile, quale struttura di supporto al Commissario delegato.

Il Commissario delegato procederà con proprio atto all'assegnazione ai Comuni interessati del finanziamento necessario. La quantificazione del finanziamento da assegnare ai Comuni verrà effettuata, su proposta del Comitato Istituzionale di cui al decreto commissoriale n. 57/2009, tenuto conto delle classi di priorità di cui al precedente punto 9, delle risorse finanziarie a tal fine complessivamente disponibili e del fabbisogno finanziario rappresentato dai Comuni nel suddetto prospetto riepilogativo. Alla luce di tali elementi non tutte le classi di priorità cui al precedente punto 9 potrebbero trovare copertura finanziaria. In sede di quantificazione del finanziamento, da assegnare ai Comuni interessati, verrà pertanto applicata la percentuale, entro il limite del 75% previsto al precedente punto 8.1, sulla somma dei singoli importi riportati nei prospetti riepilogativi trasmessi dai

Comuni medesimi. Il decreto del Commissario delegato di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni interessati sarà pubblicato sul BURE-R e comunicato ai singoli Comuni.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURE-R del decreto commissoriale di assegnazione dei finanziamenti, i Comuni interessati comunicheranno ai richiedenti che ne hanno titolo l'esito delle domande presentate, con l'indicazione del contributo assegnato e calcolato con la percentuale determinata dal Commissario delegato nell'atto di assegnazione dei finanziamenti medesimi. Nella comunicazione i Comuni devono specificare che il contributo effettivamente liquidabile non può comunque superare il minore valore tra il contributo assegnato e l'importo determinato applicando sulla spesa, effettivamente sostenuta e fiscalmente documentata, la stessa percentuale applicata in sede di assegnazione del contributo.

13. Istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi da parte del Comune

Entro 90 giorni successivi alla comunicazione da parte del Comune dell'assegnazione del contributo a ciascun soggetto interessato, deve essere depositato presso gli uffici comunali il progetto esecutivo, redatto in conformità agli allegati alla presente Direttiva e precisamente alle *“Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati”* (**allegato 1**) e alla *“Guida alla redazione dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati”* (**sub- allegato 1.a**).

Il progetto esecutivo deve essere corredata di un computo metrico-estimativo dei lavori, da redigersì secondo i criteri e con riferimento all'*“Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti”* approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 755/2007, pubblicata sul BURE-R n. 101 del 13 luglio 2007, consultabile sul seguente sito internet della Regione Emilia-Romagna:

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/sismica/per_approfondire/emilia_romagna.htm.

Per tipologie di opere non previste in detto *“Elenco prezzi”* rimane salva la possibilità di creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure facendo riferimento ad altri prezziari ufficiali.

Eventuali opere previste nel computo metrico-estimativo, non ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, rimangono a carico degli interessati.

Le spese per prestazioni tecniche (es. eventuale perizia asseverata, progettazione, direzione lavori, collaudo), determinate in base alle vigenti tariffe professionali, sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori (opere strutturali e finiture strettamente connesse), comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.

L'incidenza delle opere di finitura finanziabili non potrà, in nessun caso, essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori risultanti dal computo metrico estimativo.

L'esame tecnico-amministrativo del progetto, che comprende anche la verifica di congruità economica, è effettuato, entro 60 giorni dalla relativa presentazione, da un apposito nucleo di valutazione comunale, integrato da un tecnico regionale esperto in materia di edilizia antisismica.

Qualora i progetti non risultino redatti conformemente ai criteri precedentemente citati, il nucleo di valutazione richiede una sola volta la documentazione integrativa, indicando un congruo termine per la sua presentazione; il termine fissato per la conclusione del procedimento rimane sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. In mancanza della documentazione integrativa richiesta, il Comune comunica all'interessato la decadenza dal contributo assegnato.

La presentazione del progetto e l'esito positivo dell'esame tecnico-amministrativo hanno valore rispettivamente di denuncia del deposito del progetto e di autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di costruzione in zone sismiche.

14. Istruttoria dei progetti di interventi su immobili temporaneamente inagibili, ma agibili con provvedimenti di pronto intervento

Per questa tipologia di interventi i Comuni faranno riferimento a quanto previsto nelle note trasmesse agli stessi dall'Agenzia regionale di protezione civile **prot. n. PC.2009.0000841 del 26 gennaio 2009** “*Terremoto emiliano del 23 dicembre 2008. Prime indicazioni tecniche e procedurali per interventi in edifici temporaneamente inagibili (Caso B della Scheda di agibilità)*” e **prot. n. PC.2009.0001041 del 30 gennaio 2009** “*Ulteriori indicazioni tecniche e procedurali per il completamento delle verifiche di agibilità e l'esecuzione di interventi finalizzati alla riparazione del danno procurato dall'evento sismico del 23 dicembre 2008*”.

15. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziati entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'esame tecnico-amministrativo, espletato dal nucleo di valutazione comunale di cui al precedente punto 13, ed ultimati nei successivi 18 mesi, pena la decadenza dal contributo. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in presenza di cause impreviste ed imprevedibili.

16. Liquidazione dei contributi da parte del Comune ai beneficiari

I Comuni liquideranno i contributi ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- a) dopo l'avvenuto inizio dei lavori, in ragione del 50% del minor importo tra il contributo assegnato e comunicato al beneficiario e l'importo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico-estimativo, e dietro presentazione di uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 50% di quelli complessivamente previsti;
- b) il saldo, a lavori ultimati, fino alla concorrenza del minore valore tra il contributo assegnato e comunicato al beneficiario e l'importo determinato applicando sulla spesa effettivamente sostenuta la stessa percentuale applicata in sede di assegnazione del contributo, dietro presentazione della documentazione fiscalmente valida, della comunicazione di fine lavori e dell'attestazione di eseguito collaudo degli stessi;
- c) in un'unica soluzione per gli interventi già ultimati, dietro presentazione della documentazione sopra indicata.

Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dal soggetto danneggiato nel quinquennio antecedente la data dell'evento sismico. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi, verrà considerata solamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. Tale ulteriore somma non può comunque superare la metà dell'indennizzo corrisposto dalle Compagnie di assicurazione.

Il contributo non spetta per i danni agli immobili aziendali agricoli, ivi compresi gli immobili destinati ad abitazione principale, nel caso in cui tali danni vengano ripianati a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Nel caso dei lavori eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese fiscalmente documentate (ad es. la fornitura dei materiali).

La documentazione di spesa valida ai fini fiscali deve indicare in maniera chiara la tipologia delle opere eseguite che devono corrispondere a quelle previste nel computo metrico estimativo ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva.

L’Agenzia regionale di protezione civile, quale struttura preposta alla gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie recate dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, trasferirà ai Comuni i finanziamenti necessari, dietro presentazione di copia conforme agli originali degli atti, adottati dal competente organo comunale, di liquidazione dei contributi in parola ai beneficiari.

Entro 30 giorni dalla disponibilità di dette risorse i Comuni provvederanno al pagamento dei contributi ai beneficiari.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario, i Comuni trasmetteranno all’Agenzia regionale di protezione civile un prospetto analitico con l’indicazione, per ciascun soggetto beneficiario del contributo assegnato, delle somme liquidate e pagate e di quelle ancora da liquidare, nonché dello stato di attuazione del relativo intervento. Il prospetto deve essere corredata anche di copia conforme agli originali dei mandati di pagamento emessi nell’anno precedente.

17. Controlli sugli interventi

Il nucleo di valutazione comunale esegue controlli a campione, nella misura di almeno il 10%, degli interventi per i quali è stato assegnato il contributo di cui alla presente Direttiva; il controllo verrà effettuato sugli interventi in corso d’opera.

Il controllo è comunque eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nella esecuzione degli interventi.

Allegati:

Allegato 1:Istruzioni Tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati.

Sub-allegato 1.a: Guida alla redazione dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati.

Allegato 2:Definizione di grave danno.

Allegato 3:Procura speciale-tipo per l’affidamento da parte di tutti i proprietari interessati, ad un solo soggetto, di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione di un intervento unitario relativo ad un’unità o aggregato strutturale (presentazione della domanda di contributo, presentazione dei progetti, riparto spese e riscossione dei contributi).

Allegato 4 (Modulo 4a, modulo 4b, modulo 4c) per domanda di contributo per danni a beni immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo.

Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009)

Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati.

1 Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dall’evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e oggetto di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il D.M. 14 gennaio 2008 “*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*” (di seguito denominate NTC 2008), la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “*Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*” e la “*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*” (DPCM 12 ottobre 2007).

In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2 Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell’unità strutturale e dovranno essere precedute da una valutazione strutturale complessiva dell’aggregato e delle possibili interazioni tra unità strutturali adiacenti.

In relazione a tale esigenza l’aggregato e l’unità strutturale possono essere così definiti :

- l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;
- all’interno degli aggregati strutturali si individuano le unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
 - tipologia costruttiva,
 - differenza di altezza,
 - irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
 - età di costruzione,

- sfalsamento dei piani,
- talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbozzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

- 3 Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo.
- 4 Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso. In particolare andranno:
 - a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticenza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
 - b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
 - c) valutato il periodo di ritorno dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;
 - d) valutato il periodo di ritorno dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche numeriche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

- 5 I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.
- 6 Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si

potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.

7 Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare eventuali danni o dissesti in atto,
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
- ad eliminare gli indebolimenti locali,
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura,

evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).

8 Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da privilegiare, in linea di principio, gli interventi che portino:

- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali,
- all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
- alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

9 Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

10 Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere

effettivamente conseguito un miglioramento sismico rispetto alla situazione preesistente, e quantificarlo.

- 11** Gli elaborati di progetto e il loro contenuto tecnico devono risultare coerenti con il **sub-allegato 1.a** “*Guida alla redazione dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e miglioramento sismico sugli edifici danneggiati*” parte integrante e sostanziale delle presenti Istruzioni tecniche.

Guida alla redazione dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati.

Scopo del presente documento è fornire una guida per la redazione delle valutazioni di sicurezza e dei progetti di intervento su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008 nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Modena, oggetto di contributo pubblico, sia in merito al tipo di elaborati richiesti, sia all'impostazione generale del lavoro, coerentemente con i principi e gli obiettivi delineati nelle *“Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati”*.

Di seguito si riporta un indice degli argomenti con la specifica dei contenuti delle singole voci.

A – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELLO STATO DI FATTO

INTRODUZIONE

Contiene un inquadramento generale dell'immobile: descrizione delle funzioni svolte, qualificazione tipologica dei sistemi resistenti, etc.

NORME DI RIFERIMENTO

In questa sezione viene definito il quadro normativo di riferimento, sia amministrativo che tecnico. Vengono indicate sia le norme che i documenti tecnici applicativi a cui si farà riferimento nei punti successivi esplicitando, nel caso siano impiegati più documenti, gli aspetti riferiti a ciascuno di essi (es. azione sismica assunta secondo le NTC 2008, parametri meccanici delle murature secondo le indicazioni delle “Circolari”, rotazione ultima delle sezioni in c.a. secondo FEMA, interpretazione delle prove sulle murature secondo EC6, etc.).

Sebbene pleonastico, si evidenzia come alcune parti di questo paragrafo siano strettamente legate allo sviluppo delle parti successive (ad esempio, le norme di riferimento per l'interpretazione delle prove sperimentali potranno essere definite - e qui aggiornate - solo a valle delle prove stesse).

RILIEVO GEOMETRICO - STRUTTURALE

1. Esame della documentazione disponibile ed analisi storico-critica

In questo paragrafo viene indicata la documentazione reperita e vengono esplicitate le informazioni desunte da ciascuno dei documenti esaminati. Viene ricostruita, per quanto possibile, l'evoluzione storica dell'edificio/aggregato (anche mediante adeguata schematizzazione grafica). Viene altresì allegata, per quanto possibile, copia del materiale reperito (foto, scansioni, etc.).

2. Dati dimensionali e schemi piano-altimetrici

Viene anzitutto effettuato il rilievo geometrico dell'edificio/aggregato, ad un livello di dettaglio sufficiente per una corretta rappresentazione degli elementi strutturalmente significativi (spessori dei muri, altezze e larghezze con una precisione adeguata, aperture, tramezzi ed altri elementi non strutturali che possono comunque incidere sulla determinazione dei carichi o interagire con gli elementi strutturali, spessori degli orizzontamenti, pendenze delle coperture, etc.).

Il rilievo geometrico deve essere restituito graficamente mediante piante, prospetti e sezioni in numero e con un livello di dettaglio sufficiente a rappresentare quanto sopra richiesto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla rappresentazione (anche schematica) dei “fattori di vulnerabilità geometrica” (ad esempio: piani sfalsati, muri in falso, disassamenti, volte non contrastate ecc.).

Inoltre, dovrà essere presente: (a) un inquadramento generale dell'edificio/aggregato (che ne consenta l'individuazione nel tessuto urbano ed il rapporto con gli immobili adiacenti); (b) un'adeguata descrizione (possibilmente mediante sintetica mappatura ai piani) delle destinazioni d'uso dei diversi locali; (c) un'esaustiva documentazione fotografica, sia di insieme che delle parti maggiormente significative (elementi caratteristici, fattori di vulnerabilità, lesioni, etc.), opportunamente referenziata.

3. Caratteristiche geomorfologiche del sito

Devono essere acquisite le informazioni relative alle caratteristiche del terreno, quantomeno nella misura necessaria alla definizione dell'azione sismica di riferimento (effetti stratigrafici, topografici, etc.) e alla valutazione della sicurezza delle strutture di fondazione. I metodi per la definizione di dette caratteristiche (dalle valutazioni qualitative all'esame di documenti disponibili, fino alle specifiche prove in situ) possono variare significativamente, anche in funzione della presenza o meno di eventuali problematiche connesse alle fondazioni ed al terreno di sedime.

4. Quadro fessurativo e/o di degrado

Viene rilevato il quadro fessurativo presente e, per quanto possibile, ricostruito quello pregresso e “nascosto” da interventi, volti o meno alla riparazione dei danni strutturali. Le informazioni saranno adeguatamente restituite negli elaborati grafici (specifici o utilizzando quelli di cui al precedente punto 2 “Dati dimensionali e schemi piano-altimetrici”).

5. Rilievo materico e dei particolari costruttivi

Vengono effettuati i saggi necessari alla qualificazione tipologico-materica degli elementi resistenti (es. tipologia di muratura, relativa tessitura, qualità della malta e dei mattoni, presenza di “sacchi”, stratigrafie ed orditure dei solai, etc.) e delle relative connessioni (es. organizzazione degli innesti murari, appoggi dei solai, etc.).

Le informazioni relative a questa fase dovranno essere restituite in opportuni elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi di cui al precedente punto 2 “Dati dimensionali e schemi piano-altimetrici” o appositamente redatti), evidenziando le informazioni ottenute da indagini dirette e quelle estrapolate mediante interpretazione di queste.

Al termine di questa fase, deve essere possibile una ricostruzione completa ed adeguata di tutti i meccanismi resistenti presenti nella struttura (sia nei confronti dei carichi statici che di quelli sismici).

6. Descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili

Viene fornita una descrizione della struttura rilevata (in sostanza, vengono commentati gli elaborati di cui al secondo capoverso del paragrafo precedente). Vengono altresì evidenziate le sue possibili vulnerabilità, sia nei confronti dei carichi statici che sismici: in questa fase vengono descritte le vulnerabilità “non quantificabili”, sia strutturali (faticenza di singoli elementi, collegamenti, ecc.) che non strutturali (infissi o vetrate non sicure, controsoffitti o elementi appesi mal collegati, camini, ecc.) e vengono individuati i meccanismi da investigare numericamente (carichi statici, meccanismi locali, meccanismi globali) al fine di esprimere un calibrato giudizio sulle corrispondenti vulnerabilità.

INDAGINI SPECIALISTICHE

Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere giustificate ed eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l’obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo. Si intende, quindi, che le operazioni in oggetto non possono che essere condotte via via che si procede alle valutazioni numeriche di cui al paragrafo successivo, procedendo spesso per iterazioni/approssimazioni successive.

In ogni caso, le indagini specialistiche condotte dovranno essere restituite:

- I) fornendo copia di tutta la documentazione prodotta dalle Ditte specializzate incaricate;
- II) ubicando chiaramente le prove condotte sugli elaborati grafici (appositamente predisposti o impiegando alcuni di quelli predisposti nei paragrafi precedenti);
- III) fornendo una chiara interpretazione delle stesse (indicando anche la letteratura/normativa di riferimento per l’interpretazione).

In caso di risultati ritenuti poco affidabili, gli stessi saranno comunque riportati, indicando la motivazione per la quale si ritengono tali e pertanto non presi in considerazione nelle analisi numeriche.

AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO

Sulla base dei dati relativi alle destinazioni d'uso presenti (vita nominale, classi d'uso periodo di riferimento) ed alle caratteristiche geomorfologiche del sito (vds. sopra), viene definita l'azione sismica di riferimento per ciascuno degli stati limite considerati (in termini di forme spettrali e/o accelerogrammi da impiegare nelle analisi sismiche).

VERIFICHE NUMERICHE

Per tutte le analisi di tipo numerico appresso descritte dovranno essere:

- I) illustrate le ipotesi alla base della modellazione numerica, commentandone l'attendibilità; se necessario, si potrà fare riferimento, di volta in volta, a schemi limite che considerino le condizioni estreme dei parametri più incerti (es: da “piano infinitamente rigido” a “diaframma inesistente”; da “solaio in semplice appoggio” a “solaio incastrato o semi-incastrato”; etc.);
- II) chiaramente identificati (anche graficamente) gli schemi statici impiegati e, per verifiche di tipo locale, localizzati gli elementi/meccanismi investigati;
- III) chiaramente dichiarati i valori numerici dei parametri coinvolti (aspetti dimensionali - modello geometrico; carichi applicati - modello delle azioni; caratteristiche meccaniche dei materiali - modello meccanico), esplicitandone l'origine (ad esempio, indicando i riferimenti normativi/bibliografici e/o le prove sperimentali da cui sono “estratti” i dati impiegati);
- IV) riportati i passaggi maggiormente significativi delle analisi svolte (ad esempio, parametri, formule, grandezze, grafici o risultati intermedi utili alla comprensione dei risultati finali di cui al successivo punto “*Relazione conclusiva*”).
- V) illustrati i risultati delle analisi, sintetizzandoli mediante grafici, tabelle riepilogative e/o mappe di sintesi (ad esempio: le piante su cui si sintetizza la portata di ciascun campo di solaio, direttamente calcolata o desunta; l'accelerazione al suolo ed il periodo di ritorno corrispondente allo SLU, per le diverse combinazioni/direzioni/meccanismi-locali considerati; etc.).

1. Verifica nei confronti dei carichi statici

Le verifiche nei confronti delle combinazioni statiche dovranno essere condotte sia per le fondazioni ove necessario¹, sia per gli elementi resistenti verticali (e per travi e altri elementi, ove presenti), sia per gli orizzontamenti. Relativamente a questi ultimi, i campi di solaio investigati (dai saggi atti a definirne spessori, armature e quant'altro necessario, fino alla verifica numerica) dovranno essere geometricamente e

¹ Cfr. in merito il punto 6.3.9 della “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni – D.P.C.M. 12 ottobre 2007.

tipologicamente rappresentativi. Gli elementi investigati dovranno essere localizzati in appositi elaborati grafici.

Dovranno essere riportati i dettagli delle singole verifiche condotte e dovrà essere sintetizzato l'esito esprimendo un giudizio complessivo e motivato sulla capacità portante delle diverse tipologie di membrature. Qualora quest'ultima risulti inferiore a quella richiesta per le nuove costruzioni con medesima destinazione d'uso (secondo quanto previsto per l'adeguamento di una costruzione esistente), dovrà essere fornita una "ragionevole" stima (indicandone il valore numerico).

2. Analisi dei meccanismi locali

Dovranno essere valutati i periodi di ritorno in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/colllasso locale (o di "primo modo"), individuati al punto 6 "Descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili", evidenziando gli stessi meccanismi in ordine decrescente di vulnerabilità. Per ciascun tipo di meccanismo dovrà essere chiaramente illustrato lo schema statico/cinematico alla base del calcolo eseguito. Gli elementi/meccanismi investigati dovranno essere localizzati in appositi elaborati grafici.

3. Analisi dei meccanismi globali

Dovranno essere determinati i periodi di ritorno e le accelerazioni al suolo dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/colllasso globale (o di "secondo modo"). Nel caso di analisi che prevedano il controllo puntuale domanda/capacità per i singoli elementi (analisi lineari, analisi non lineari su strutture in calcestruzzo, etc.), si dovrà tener conto delle possibili ridistribuzioni delle sollecitazioni, così che i valori delle accelerazioni di attivazione siano sufficientemente rappresentativi del raggiungimento dello SLU.

I risultati saranno commentati, evidenziando le principali criticità (direzioni deboli, piani maggiormente vulnerabili, elementi sensibili – es. fasce di piano e/o maschi murari)

B – PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO

Per tutte le tipologie costruttive, i progetti degli interventi di riparazione, "miglioramento sismico"² o adeguamento, devono comprendere:

I) la scelta motivata, sulla base delle considerazioni sviluppate nella sezione "A", del tipo di intervento, tenendo presente che:

- 1) nel caso di interventi di riparazione o intervento locale il progetto potrà essere riferito alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente il danno, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme, e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

² Per "miglioramento sismico" si intende un intervento di miglioramento ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2008 particolarmente finalizzato all'accrescimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche.

- 2) per interventi di miglioramento sismico il progetto dovrà essere esteso a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme;
- 3) infine, nel caso di interventi di adeguamento della costruzione, il progetto dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post intervento;

II) la scelta delle tecniche e/o dei materiali impiegati;

III) il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;

IV) l'analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post intervento: tale analisi deve comprendere la definizione esplicita dei "modelli di capacità per i rinforzi", ossia le modalità con cui gli interventi sono tenuti in considerazione nelle modellazioni numeriche. Nel caso di edifici in muratura si distinguono le due situazioni tipiche: (a) per i meccanismi locali (analisi cinematiche) i rinforzi sono messi in conto attraverso un'appropriata variazione del cinematismo attivato; (b) per i meccanismi globali le caratteristiche meccaniche degli elementi rinforzati potranno essere determinate con riferimento alla tabella C8A.2.2 contenuta nella Circolare n. 617 del 02.02.2009 C.S.LL.PP., recante "*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*"; nel caso di edifici o elementi in calcestruzzo armato, i modelli di capacità per i rinforzi possono essere determinati con riferimento al punto C8A.7 della citata Circolare. Si intende che modelli ulteriori e/o alternativi, adeguatamente giustificati e documentati, possono essere proposti dal progettista;

V) la verifica della struttura post-intervento, secondo le modalità definite nella precedente sezione "A";

VI) le considerazioni qualitative e numeriche di cui sopra dovranno essere adeguatamente illustrate e rese comprensibili in esaustivi elaborati grafici di progetto, in scala adeguata, che descrivano le soluzioni tecniche adottate, le interazioni tra elementi aggiunti e strutture esistenti, mediante piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi, in numero e con un livello di dettaglio sufficiente a rappresentare l'intero processo costruttivo. Nella progettazione preliminare, ove prevista, detti elaborati grafici saranno sostituiti da rappresentazioni semplificate, anche schematiche, degli interventi e della loro localizzazione e da una relazione programmatica che illustri sinteticamente le fasi esecutive, le tecniche di intervento e i materiali scelti, in rapporto agli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto.

C – RELAZIONE CONCLUSIVA PER IL SOGGETTO ATTUATORE

Nella relazione conclusiva e di sintesi per il soggetto attuatore, da intendersi quale "apposita relazione" ai sensi del punto 8.3 – ultimo capoverso – delle NTC 2008, saranno:

- sintetizzati gli elementi salienti tra quelli descritti nei paragrafi precedenti;
- riepilogate le problematiche emerse e le relative soluzioni di progetto;

- evidenziate le eventuali problematiche non risolte dall'intervento e le eventuali limitazioni da porre all'uso della costruzione.

In particolare andranno sviluppati i seguenti aspetti:

1. Sintesi del percorso conoscitivo

Verrà sintetizzato il percorso conoscitivo, dai sopralluoghi preliminari, al materiale informativo reperito, alle modalità di rilievo geometrico e del quadro di danneggiamento, ai saggi effettuati, alle eventuali prove specialistiche, etc.

Verrà fornita una sintesi descrittiva della struttura, della qualità dei materiali, delle vulnerabilità, del quadro fessurativo e relativa interpretazione.

Verranno elencate le verifiche numeriche condotte, indicando per ciascuna di esse le principali ipotesi che la caratterizzano (grado di affidabilità, eventuali ipotesi “limite”, etc.).

Verranno sintetizzati e commentati i risultati delle analisi, sia qualitative sia numeriche, esprimendo un giudizio generale sul fabbricato, con riferimento ai 4 principali “filoni”: (i) vulnerabilità non quantificabili, (ii) verifiche nei confronti dei carichi statici, (iii) analisi dei meccanismi locali, (iv) analisi dei meccanismi globali.

2. Interventi di progetto

Verrà evidenziato il rapporto tra i risultati delle valutazioni di cui al punto precedente e le soluzioni tecniche adottate per risolverli.

Sarà restituita una descrizione sintetica degli interventi.

Verrà riportata una considerazione conclusiva sullo stato del fabbricato dopo l'intervento, evidenziando eventuali problematiche non risolte dall'intervento progettato.

Saranno esplicate le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione (es. portata dei diversi campi di solaio, etc.). Il giudizio sulla capacità portante potrà essere differenziato per le diverse porzioni dell'edificio e/o per vani con funzione diversa (ad esempio, in una scuola, si potranno definire limitazioni d'uso differenziate per le aule e per i corridoi e/o per i diversi “corpi” del complesso).

Contenuti e linguaggio della Relazione Conclusiva devono essere tali da consentirne una chiara lettura anche a soggetti “non specialisti”; in particolare, le scelte relative agli interventi e la descrizione delle problematiche non risolte e delle eventuali limitazioni all'uso della costruzione dovranno essere comprensibili e gestibili dal soggetto attuatore.

Si riporta il punto 1.2 (con richiamo al punto 1.1) dell'allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 1998, n. 1147 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda n. 103 del 12/08/1998.

1.2. Definizione di immobile gravemente danneggiato

Nella definizione di immobile gravemente danneggiato si fa riferimento ai danni presenti nelle strutture verticali e orizzontali, comprensive delle coperture.

L'immobile non è considerato gravemente danneggiato qualora si verifichino danni che interessano soltanto:

- controsoffitti privi di funzione strutturale;**
- tramezzi, cornicioni, grondaie e camini;**
- sconnessioni manto di copertura.**

A seguito di quanto descritto in precedenza e in particolare nel primo capoverso del punto 1.1.a)ⁱ, anche con riferimento alle figure 1, 2 e 3 che riportano alcune delle tipologie di danno più ricorrenti, l'immobile è da considerarsi gravemente danneggiato qualora si verifichi almeno uno dei casi seguenti:

i 1.1 Considerazioni preliminari

a) La gravità del danno è intesa in senso strutturale

L'idea di base consiste nell'identificare il danno grave come una diminuzione della capacità di resistere della struttura portante sopravvenuta a seguito dell'evento sismico. Possono quindi considerarsi "gravemente danneggiati" soltanto gli immobili nei quali si sia verificato un danno nella struttura portante che abbia ridotto in modo significativo la capacità di resistere dell'opera, nei confronti del sisma, essendo quindi presente una probabilità elevata di collasso per consistenti parti delle strutture portanti: ciò fa ragionevolmente ritenere danneggiato un organismo edilizio strutturalmente indivisibile in cui si sia chiaramente iniziato ad attivare un meccanismo di collasso attribuibile al sisma pur essendo lontani dalla fase ultima dello stesso.

In altre parole il "danno grave" non coincide con il "danno economicamente rilevante". In questa accezione non rientrano nel danno grave situazioni di danneggiamento di elementi non strutturali quali cornicioni, comignoli, controsoffitti, intonacature, ... tramezzature, fodere murarie, etc., né rientrano tanto meno danneggiamenti ad elementi decorativi o di rifinitura, quali stucchi, fregi, etc... Importanti danneggiamenti a questi elementi potrebbero, peraltro, aver motivato giustamente provvedimenti di urgenza per la salvaguardia della sicurezza delle persone, quali ordinanze di sgombero o dichiarazioni di inagibilità. Tuttavia in questi casi, qualora non siano presenti elementi sintomatici di grave danno strutturale, la situazione di pericolo cessa una volta rimosse le cause immediate, in quanto la struttura portante di questi immobili è stata in grado di resistere al sisma sopravvenuto senza riportare danni gravi.

Con tale accezione, il contributo non assume la connotazione di mero risarcimento del danno economico subito dal proprietario, ma uno strumento che coinvolge risorse dei proprietari in interventi di riparazione e di "miglioramento sismico" volti a portare la sicurezza delle costruzioni gravemente danneggiate ad un generale livello di protezione sismica correlabile con quello medio delle costruzioni, di quell'area territoriale, che in occasione dell'evento non hanno subito danneggiamento grave.

Per quanto riguarda gli *immobili in muratura*, il problema della definizione di danno grave è stato affrontato separando i danni in due categorie, quelli derivanti sostanzialmente da una mancanza di "efficaci collegamenti" tra gli elementi della scatola muraria e quelli legati ad una "carenza nella resistenza" degli elementi componenti.

I danni di cui alla prima categoria vanno ovviamente considerati come quelli che, oltre a possibili immediati pericoli, maggiormente influenzano il futuro comportamento della struttura nei riguardi del sisma: ciò soprattutto per i conseguenti rimedi da adottare con priorità selettive, tenendo altresì conto del livello di sismicità dell'area in questione identificabile come potenziale zona sismica di terza categoria.

Per quanto riguarda gli *immobili in c.a.* si ritiene opportuno che la griglia di valutazione del grave danno comprenda anche i gravi danni alle tamponature che abbiano rilevante funzione di rigidezza e resistenza e che siano quindi in grado di contribuire, in maniera significativa, all'assorbimento delle azioni orizzontali o di modificare il comportamento deformativo che avrebbe la pura struttura considerata a sé stante. Di contro, i danni sui tramezzi, indipendentemente dal livello di danno che può essere loro attribuito e coerentemente con l'assunto di valutare la gravità del danno basandosi soltanto sulle parti strutturali, non possono in genere condurre a un giudizio di danno grave per l'immobile.

1.2.1 Strutture in muratura:

- a) *lesioni passanti che interessino almeno il 20 per cento del totale della superficie delle pareti portanti di un qualunque livello (fig. 1 - tipo: 7, 9, 2, 3, 5);*
- b) *schiacciamenti della muratura che abbiano interessato almeno il 5 per cento delle pareti portanti di un livello (fig. 1 tipo: 4);*
- c) *pareti con fuori piombo d'ampiezza superiore a 5 cm sull'altezza di un piano, o che superano tale ampiezza puntualmente e che si estendono per oltre i 2/3 della parete stessa;*
- d) *crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle murature portanti;*
- e) *distacchi ben definiti (> 3 mm) tra strutture verticali e orizzontamenti, compresa la copertura, o strutture di collegamento, su almeno il 20 per cento dello sviluppo delle correlazioni a un qualunque livello;*
- f) *dissesti negli orizzontamenti, compresa la copertura, che abbiano comportato il crollo di una parte di superficie degli stessi superiore al 5 per cento della superficie complessiva di un livello;*
- g) *lesioni nelle volte di ampiezza superiore a 2 mm o schiacciamenti, sia in estradosso che in intradosso, che interessino una superficie voltata almeno pari al 5 per cento della superficie di un piano (fig. 2 tipo: 1, 2, 3, 4, 5);*
- h) *sfilamento dell'ancoraggio o rottura di almeno una catena (fig. 1 tipo: 10).*

1.2.2 Strutture in c.a.:

- a) *presenza di lesioni significative (> 0,5 mm) su elementi strutturali (travi, pilastri, nodi travi-pilastro, pareti in c.a.), interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un qualunque livello, con un minimo di uno;*
- b) *sintomi di schiacciamento nel raccordo tra le nervature del solaio e le travi, ovvero inizio di incurvamento alle barre longitudinali, interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un qualunque livello;*
- c) *presenza di lesioni passanti di ampiezza superiore a 2 mm nelle tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20 per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un livello (fig. 3 tipo: 2);*
- d) *presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20 per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un livello (fig. 3 tipo: 3).*

1.2.3 Capannoni industriali:

- a) *evidenti martellamenti in almeno il 20 per cento dei giunti strutturali;*
- b) *evidenti sconnessioni sugli attacchi dei pannelli per una estensione superiore al 20 per cento degli attacchi stessi;*
- c) *scorrimenti e sconnessioni nei punti di vincolo di almeno il 5% degli elementi portanti principali, con un minimo di uno, di entità tale da comprometterne la stabilità;*
- d) *lesioni passanti alle tamponature di ampiezza superiore a 2 mm, per una estensione pari ad almeno il 20% della loro superficie;*
- e) *danni evidenti ad almeno il 5% delle giunzioni bullonate o chiodate di strutture portanti principali in acciaio consistenti in slabbrature visibili e diffuse o rotture di parte dei chiodi o bulloni o cricche nelle giunzioni saldate;*
- f) *deformazioni permanenti per instabilità di ali o anime di travi e/o pilastri di strutture portanti principali in acciaio estese ad almeno il 5% degli elementi.*

1.2.4 Strutture miste in muratura e c.a.

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno sopra specificate per la parte in muratura e per la parte in c.a..

(segue "Descrizione delle tipologie di danno più ricorrenti" figure 1, 2 e 3)

Descrizione delle tipologie di danno più ricorrenti




Fig. 1 - Strutture portanti murarie

1. Lesioni ad andamento verticale sulle architravi di porte e finestre;
2. Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti di finestre e nelle architravi di porte e finestre;
3. Lesioni ad andamento diagonale in elementi verticali (maschi murari) tra aperture contigue;
4. Schiacciamento locale della muratura con sgretolamento della malta e/o di elementi lapidei o laterizi, con o senza espulsione di materiale. Inizialmente il fenomeno può essere segnalato da rigonfiamento dell'eventuale intonaco;
5. Lesioni ad andamento orizzontale per flessione in testa e/o al piede dei maschi murari;
6. Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza degli incroci;
7. Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza degli incroci passanti;
8. Espulsione di materiale in corrispondenza di travi principali e/o secondarie dei solai, dovuta a martellamento;
9. Distacco ed espulsione della zona di intersezione tra due pareti formanti tra loro un angolo;
10. Rottura di catene o sfilamento dell'ancoraggio.




Fig. 2 - Volte murarie

- 1 - Lesioni in chiave
- 2 - Lesioni alle reni
- 3 - Lesioni all'imposta
- 4 - Schiacciamento all'imposta
- 5 - Lesioni da distacco




Fig. 3 - Tamponature di edifici in c.a.

- 1 – Lesioni di distacco dalla cornice strutturale
- 2 – Lesioni diagonali
- 3 – Schiacciamenti agli angoli



Allegato 3

Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all'evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009)

Schema di procura speciale-tipo

per l'affidamento, da parte di tutti i proprietari interessati, ad un solo soggetto, di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione di un intervento unitario relativo ad un'unità o aggregato strutturale (presentazione della domanda di contributo, presentazione dei progetti, riparto spese e riscossione dei contributi).

In relazione all'intervento unitario relativo a (*barrare la voce che interessa*):

- UNITA' STRUTTURALE**
- AGGREGATO STRUTTURALE**

Ubicata/o in Comune di , località
via/piazza , civici
via/piazza , civici
via/piazza , civici
riferimenti catastali: foglio , mappale/i
costituita/o da n.....unità immobiliari;

i sottoscritti:

a) Sig./ra , nato/a a , il
residente a , via/piazza.....
in qualità di proprietario

dell'unità immobiliare sita nel Comune di , località.....
via/piazza , civico
riferimenti catastali: foglio....., mappale.....sub.....,

con superficie pari al% (*indicare la percentuale*) delle superfici complessive interessate dall'intervento unitario;

b)³
.....

con la presente scrittura privata, da valere e tenere nei modi di legge,

CONFERISCONO PROCURA SPECIALE⁴

Al/alla Sig./ra nato/a a , il

³ Inserire tanti punti, come il precedente punto a), quanti sono i deleganti.

⁴ Il procuratore speciale può anche non essere titolare di diritti sugli immobili interessati dall'intervento unitario.

residente a , via
affinché in loro nome, vece e conto provveda ad espletare ogni formalità relativamente all'intervento unitario di cui al presente atto.

I sottoscritti accordano al procuratore speciale ogni più ampia facoltà, compresa quella di:

- sottoscrivere e presentare domande e documenti, far redigere e presentare la progettazione, scegliere i tecnici incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo, scegliere l'impresa o le imprese esecutrici dei lavori e provvedere a tutti gli altri adempimenti connessi all'esecuzione degli stessi fino al loro completamento in attuazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744/2009 e della Direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna – Commissario delegato;
- richiedere ed incassare contributi, sia in acconto che a saldo, rilasciandone quietanza con esonero per il Comune che eseguirà il pagamento e suoi agenti o funzionari da ogni responsabilità al riguardo;
- ripartire i contributi e le spese tra i sottoscritti;
- compiere quant'altro utile e necessario per l'esatto espletamento del presente mandato.

Il tutto con promessa da parte del nominato procuratore speciale, che sottoscrive ed accetta, di rato e valido sotto gli obblighi di legge ed in particolare con l'obbligo del rendiconto.

Luogo

Data

Firma dei deleganti:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Firma del procuratore speciale per accettazione:

N.B. Allegare alla presente procura speciale copia di un documento di identità di ciascun delegante in corso di validità.



Allegato 4a

Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all'evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI AI BENI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(il presente modulo di domanda dovrà essere presentato su un unico foglio A3 con stampa fronte e retro, in modo che le firme a pagina 4 convalidino tutti i dati forniti con lo stesso)

Al Comune di _____

Il Sottoscritto.....
nato a il
residente a via n.
tel. codice fiscale

in qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- proprietario**,
 titolare del diritto reale (*specificare il tipo di diritto reale di godimento: es. usufrutto, uso, abitazione*),

dell'unità immobiliare sita nel Comune di , località
via/piazza , civico
riferimenti catastali: foglio....., mappale n....., subalterno n.....

C H I E D E

il contributo per la riparazione con miglioramento sismico della suindicata unità immobiliare danneggiata dall'evento sismico del 23 dicembre 2008

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

L’unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- è destinata a propria abitazione principale;**
- è destinata ad abitazione principale** di.....(indicare il nome e cognome del conduttore) sulla base del seguente contratto o atto giuridico.....(indicare la tipologia di contratto o atto, quale ad es.: locazione, comodato, usufrutto).

L’unità immobiliare è costituita da (barrare la voce che interessa):

- una unità principale (abitazione)** con subalterno n.....;
- una o più pertinenze**.....con subalterno n.....(specificare la o le pertinenze eventualmente presenti, quali ad es.: cantina, deposito, garage e, se attribuiti catastalmente, i relativi subaltri);

In presenza di unità immobiliare costituita dall’unità principale e da una o più pertinenze, specificare, barrando una delle due seguenti voci, se sono tutte ubicate nella medesima unità strutturale, come definita al punto 6 della Direttiva commissariale:

SI

NO

L’unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- è totalmente o parzialmente inagibile**, come da provvedimento della competente autorità n.....del.....;
- è gravemente danneggiata**, come da allegata perizia asseverata.

L’inagibilità o il grave danno riguarda (barrare la voce che interessa):

- l’unità principale** e(specificare anche se l’inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze) con superficie complessiva pari a mq.....;
- porzioni dell’unità principale** e(specificare anche se l’inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze) con superficie complessiva pari a mq.....;
- unicamente la/e pertinenza/e**.....con superficie complessiva pari a mq.....

(N.B. La superficie complessiva è quella definita al punto 8.1 della Direttiva commissariale).

L’unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- coincide con una unità strutturale**, come da definizione prevista al punto 6 della Direttiva commissariale, (qualora ci sia coincidenza, specificare se l’unità strutturale è isolata:.....);
- è ubicata in una unità strutturale in cui risulta/no danneggiata/e anche altra/e unità immobiliare/i** (Nel caso in cui ricorra questa voce, si segnala la necessità di procedere, in sede di valutazione di sicurezza e progettazione dei lavori, ad una valutazione complessiva dell’unità strutturale. Pertanto si evidenzia l’opportunità che i diversi proprietari delle unità immobiliari danneggiate si avvalgano di un unico progettista);
- è stata sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio**(indicare gli estremi identificativi del provvedimento della Soprintendenza).

Nell’unità immobiliare è stato eseguito (barrare la voce che interessa):

- nessun sopralluogo;**
- sopralluogo da parte di squadre tecniche regionali;**
- sopralluogo da parte di altre squadre(specificare: Vigili del fuoco, Tecnici comunali, altro).**

Conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della realizzazione dell’opera (barrare la voce che interessa):

L’unità immobiliare è stata edificata nel rispetto delle disposizioni normative in materia

- SI**
- NO (In tal caso, indicare se alla data dell’evento sismico sono già state conseguite in sanatoria le prescritte autorizzazioni o concessioni ai sensi delle disposizioni normative in materia o è stata presentata la richiesta di sanatoria):**
 - SI**
 - NO**

Sull’unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- non è stato eseguito alcun intervento di riparazione;
- sono stati eseguiti lavori
.....(specificare se si tratta di: lavori di pronto intervento o opere provvisorie oppure di lavori definitivi di riparazione con miglioramento sismico) per un importo di Euro.....;
- è stata revocata l’ordinanza di sgombero/inagibilità;
- non è stata revocata l’ordinanza di sgombero/inagibilità;
- non sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati;
- sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati.

I danni all’unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- sono totalmente coperti da una o più polizze assicurative;
- non sono coperti da polizza assicurativa;
- sono parzialmente coperti da una o più polizze assicurative.

In presenza di una o più polizze assicurative (inserire gli importi richiesti):

- l’indennizzo totale percepito o da percepire ammonta a Euro.....
.....;
- il totale dei premi assicurativi relativi unicamente al rischio per danni da evento sismico, versati nel quinquennio antecedente la data dell’evento medesimo ammontano a Euro.....

ALLEGATI

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- dichiarazione di espressa rinuncia al contributo da parte del proprietario e relative motivazioni (**N.B.:** da allegare nel solo caso in cui la presente domanda sia sottoscritta dal titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso o abitazione, secondo quanto previsto al punto 4 della Direttiva commissariale);
- perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato (**N.B.:** da allegare nel solo caso di unità immobiliare gravemente danneggiata ed in mancanza di provvedimento di inagibilità, secondo quanto definito al punto 11 della Direttiva commissariale).

Luogo

Data

firma del dichiarante

N.B. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

N.B. I dati personali da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Allegato 4b

Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all'evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI AI BENI IMMOBILI
ADIBITI AD USO PRODUTTIVO**

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(il presente modulo di domanda dovrà essere presentato su un unico foglio A3 con stampa fronte e retro, in modo che le firme a pagina 4 convalidino tutti i dati forniti con lo stesso)

Al Comune di _____

Il Sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
tel. _____ codice fiscale _____

in qualità di (barrare la voce che interessa):

- proprietario** (nel caso in cui il richiedente il contributo sia diverso dall'esercente l'attività produttiva)
 legale rappresentante dell'impresa/ esercente l'attività produttiva, titolare del diritto reale(specificare il tipo di diritto reale di godimento: proprietà, usufrutto, uso),

dell'unità immobiliare sita nel Comune di , località
via/piazza , civico
riferimenti catastali: foglio....., mappale n., subalterno n.

C H I E D E

il contributo per la riparazione con miglioramento sismico della suindicata unità immobiliare
danneggiata dall'evento sismico del 23 dicembre 2008

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

L'unità immobiliare è destinata all'esercizio di un'attività produttiva, appartenente al seguente settore (*barrare la voce che interessa*):

- Artigianato**
- Commercio e servizi**
- Industria**
- Agricoltura**
- Libera professione**.....(specificare)
- Altro**.....(specificare)

Dati relativi all'attività produttiva

Denominazione;

Sede legale nel comune di....., provincia di....., via/piazza.....
.....n.....;

Codice Fiscale/Partita IVA.....; Iscrizione alla CCIAA di..... n.....;

Iscrizione nell'elenco/albo (es.: ordine, collegio) di....., n.....;

L'unità immobiliare è costituita da (*barrare la voce che interessa*):

- una o più unità/corpi di fabbrica principali**, strumentali all'esercizio dell'attività.....(specificare la quantità);
- una o più pertinenze** (cantina, garage).....;

In presenza di unità immobiliare costituita dall'unità/corpo di fabbrica principale e da una o più pertinenze, specificare, barrando una delle due seguenti voci, se sono tutte ubicate nella medesima unità strutturale, come definita al punto 6 della Direttiva commissariale:

- SI**
- NO**

L'unità immobiliare (*barrare la voce che interessa*):

- è totalmente o parzialmente inagibile**, come da provvedimento della competente autorità n..... del.....;
- è gravemente danneggiata**, come da allegata perizia asseverata.

L'inagibilità o il grave danno riguarda (*barrare la voce che interessa*):

- una o più unità/corpi di fabbrica principali** e(specificare anche se l'inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze), mappale/i n....., sub. n....., con superficie complessiva pari a mq.....;
- porzioni dell'unità/corpo di fabbrica principale** e(specificare anche se l'inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze), mappale/i n....., sub. n....., con superficie complessiva pari a mq.....;
- unicamente la/e pertinenza/e**....., mappale/i n....., sub. n....., con superficie complessiva pari a mq.....;

(N.B. La superficie complessiva è quella definita al punto 8.1 della Direttiva commissariale).

Specificare, inoltre, quali e quanti dei suddetti fabbricati sono costituiti da capannoni, fienili o fabbricati similari nonché i relativi dati catastali e superficie:

.....
.....
.....
.....

L'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- coincide con una o più unità strutturali**, come da definizione prevista al punto 6 della Direttiva commissariale, (*qualora ci sia coincidenza, specificare se e quali unità strutturali sono isolate*:);
- è ubicata in una unità strutturale in cui risulta/no danneggiata/e anche altra/e unità immobiliare/i** (Nel caso in cui ricorra questa voce, si segnala la necessità di procedere, in sede di valutazione di sicurezza e progettazione dei lavori, ad una valutazione complessiva dell'unità strutturale. Pertanto si evidenzia l'opportunità che i diversi proprietari delle unità immobiliari danneggiate si avvalgano di un unico progettista);
- è stata sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (indicare gli estremi identificativi del provvedimento della Soprintendenza).**

Nell'unità immobiliare è stato eseguito (barrare la voce che interessa):

- nessun sopralluogo;**
- sopralluogo da parte di squadre tecniche regionali;**
- sopralluogo da parte di altre squadre (specificare: Vigili del fuoco, Tecnici comunali, altro).**

Conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della realizzazione dell'opera (barrare la voce che interessa):

L'unità immobiliare è stata edificata nel rispetto delle disposizioni normative in materia

- SI**
- NO (In tal caso, indicare se alla data dell'evento sismico sono già state conseguite in sanatoria le prescritte autorizzazioni o concessioni ai sensi delle disposizioni normative in materia o è stata presentata la richiesta di sanatoria):**
- SI**
- NO**

Sull'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- non è stato eseguito alcun intervento di riparazione;**
- sono stati eseguiti lavori (specificare se si tratta di: lavori di pronto intervento o opere provvisorie oppure di lavori definitivi di riparazione con miglioramento sismico) per un importo di di Euro.....;**
- è stata revocata l'ordinanza di sgombero/inagibilità;**
- non è stata revocata l'ordinanza di sgombero/inagibilità;**
- non sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati;**
- sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati.**

I danni all'unità immobiliare (*barrare la voce che interessa*):

- sono totalmente coperti da una o più polizze assicurative;
- non sono coperti da polizza assicurativa;
- sono parzialmente coperti da una o più polizze assicurative

In presenza di una o più polizze assicurative (*inserire gli importi richiesti*):

- l'indennizzo totale percepito o da percepire ammonta a Euro.....
.....;
- il totale dei premi assicurativi relativi unicamente al rischio per danni da evento sismico, versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento medesimo ammontano a Euro.....

E' stata presentata domanda di contributo ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004, istitutivo del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole (*barrare la voce che interessa*): **produttiva agricola**

- SI
- NO

ALLEGATI

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- Pianimetria catastale dell'unità immobiliare con l'individuazione delle unità/corpi di fabbrica e pertinenze inagibili o gravemente danneggiati, per cui si chiede il contributo (**N.B.:** da allegare obbligatoriamente)
- dichiarazione di espressa rinuncia al contributo da parte del proprietario e relative motivazioni (**N.B.:** da allegare nel solo caso in cui la presente domanda sia sottoscritta dal titolare di un diritto reale di godimento, quali l'usufrutto o l'uso, secondo quanto previsto al punto 4 della Direttiva commissariale);
- perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato (**N.B.:** da allegare nel solo caso di unità immobiliare gravemente danneggiata ed in mancanza di provvedimento di inagibilità, secondo quanto definito al punto 11 della Direttiva commissariale).

Luogo

Data

firma del dichiarante

N.B. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

N.B. I dati personali da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”



Allegato 4c

Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all'evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO, DA PARTE DEL PROCURATORE SPECIALE,
PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI E/O ATTIVITA' PRODUTTIVE
ai sensi del punto 10 della Direttiva commissariale**

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(Il presente modulo di domanda dovrà essere presentato su un unico foglio A3 con stampa fronte e retro, in modo che le firme a pagina 4 convalidino tutti i dati forniti con lo stesso)

Al Comune di _____

Il Sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n.
tel. _____ codice fiscale _____

IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE

come da allegata procura conferitagli dai proprietari di unità immobiliari inserite in (barrare la voce che interessa):

- UNITA' STRUTTURALE**
- AGGREGATO STRUTTURALE**

L'unità/aggregato strutturale è costituita/o da n..... unità immobiliari ed è ubicata/o in comune di....., località.....:

via/piazza , civici
riferimenti catastali: foglio....., mappale/i

via/piazza , civici
riferimenti catastali: foglio....., mappale/i

C H I E D E

il contributo per la riparazione con miglioramento sismico delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 23 dicembre 2008, ubicate nell'unità/aggregato strutturale indicata/o sopra

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

Le unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate ubicate nell'unità/aggredato strutturale, sono destinate (barrare la voce che interessa):

ad abitazione principale dei proprietari (*specificare gli identificativi catastali di ciascuna unità immobiliare e nome e cognome del relativo proprietario*) :

mappale n....., sub. n....., nome e cognome.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome.....;

ad abitazione principale di soggetti diversi dal proprietario (*specificare gli identificativi catastali di ciascuna unità immobiliare, nome e cognome dei relativi conduttore e proprietario*):

mappale n....., sub. n....., nome e cognome del conduttore.....,
nome e cognome del proprietario.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome del conduttore.....,
nome e cognome del proprietario.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome del conduttore.....,
nome e cognome del proprietario.....;
mappale n....., sub. n....., nome e cognome del conduttore.....,
nome e cognome del proprietario.....;

all'esercizio di un'attività produttiva (*specificare gli identificativi catastali di ciascuna unità immobiliare, nome e cognome del relativo proprietario, denominazione e tipo di attività*) :

mappale n..... sub. n....., nome e cognome del proprietario,
denominazione....., tipo attività.....;
mappale n..... sub. n....., nome e cognome del proprietario,
denominazione....., tipo attività.....;
mappale n..... sub. n....., nome e cognome del proprietario,
denominazione....., tipo attività.....;
mappale n..... sub. n....., nome e cognome del proprietario,
denominazione....., tipo attività.....;

(N.B. Per ciascuna delle unità immobiliari sopra indicate deve essere presentata la relativa scheda, come da schema allegato alla presente domanda)

RIEPILOGO CARATTERISTICHE UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI O GRAVEMENTE DANNEGGIATE UBICATE NELL'UNITÀ/AGGREGATO STRUTTURALE

Nella seguente tabella riassuntiva vanno indicate le caratteristiche di tutte le unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate anche se appartenenti a diverse unità strutturali. L'aggregato, le unità strutturali e le unità immobiliari appartenenti ad ogni unità strutturale saranno individuate univocamente da una numerazione progressiva.

n. Aggregato strutturale	n. Unità Strutturale	n. Unità Immobiliare	Destinazione d'uso Specificare l'uso dell'unità immobiliare: abitativo o produttivo	Sopralluogo squadre tecniche Indicare SI/NO	Inagibilità totale Indicare SI/NO	Inagibilità parziale Indicare SI/NO	Gravemente danneggiata Indicare SI/NO	Interventi già eseguiti Indicare SI/NO	Interventi da eseguire Indicare SI/NO	Superficie Indicare la superficie dell'unità immobiliare in mq, così come indicato al punto 8.1 della Direttiva commissoriale

ALLEGATI

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- procura speciale redatta secondo lo schema in allegato 3 alla Direttiva commissariale;
- n.....schede unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate inserite nell'unità/aggregato strutturale.
- perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato (**N.B.:** da allegare nel solo caso in cui nell'unità/aggregato strutturale siano presenti anche unità immobiliari gravemente danneggiate, secondo quanto definito al punto 11 della Direttiva commissariale. La perizia asseverata deve identificare le singole unità immobiliari gravemente danneggiate).

Luogo

Data

firma del procuratore speciale.....

N.B. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità

N.B. I dati personali da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

SCHEDA n..... *(specificare il numero progressivo sul numero totale schede)*

ALLEGATA ALLA DOMANDA DEL PROCURATORE SPECIALE

RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL/LA SIG./RA,
mappale n....., sub. n.....;

L'unità immobiliare è costituita da (barrare la voce che interessa):

- una unità principale (abitazione)** con subalterno n.....;
- una o più pertinenze**.....con subalterno n.....*(specificare la o le pertinenze eventualmente presenti, quali ad es.: cantina, deposito, garage e, se attribuiti catastalmente, i relativi subalterni);*

In presenza di unità immobiliare costituita dall'unità principale e da una o più pertinenze, specificare, barrando una delle due seguenti voci, se sono tutte ubicate nella medesima unità strutturale, come definita al punto 6 della Direttiva commissariale:

- SI**
- NO**

L'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- è totalmente o parzialmente inagibile**, come da provvedimento della competente autorità n..... del.....;
- è gravemente danneggiata**, come da allegata perizia asseverata.

L'inagibilità o il grave danno riguarda (barrare la voce che interessa):

- l'unità principale** e*(specificare anche se l'inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze)* con superficie complessiva pari a mq.....;
- porzioni dell'unità principale** e*(specificare anche se l'inagibilità o il grave danno riguarda eventuali pertinenze)* con superficie complessiva pari a mq.....;
- unicamente la/e pertinenza/e**.....con superficie complessiva pari a mq.....

(N.B. La superficie complessiva è quella definita al punto 8.1 della Direttiva commissariale).

L'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- coincide con una unità strutturale**, come da definizione prevista al punto 6 della Direttiva commissariale ;
- è stata sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio** *(indicare gli estremi identificativi del provvedimento della Soprintendenza).*

Nell'unità immobiliare è stato eseguito (barrare la voce che interessa):

- nessun sopralluogo;**
- sopralluogo da parte di squadre tecniche regionali;**
- sopralluogo da parte di altre squadre***(specificare: Vigili del fuoco, Tecnici comunali, altro).*

Conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della realizzazione dell'opera (barrare la voce che interessa):

L'unità immobiliare è stata edificata nel rispetto delle disposizioni normative in materia

- SI
- NO (*In tal caso, indicare se alla data dell'evento sismico sono già state conseguite in sanatoria le prescritte autorizzazioni o concessioni ai sensi delle disposizioni normative in materia o è stata presentata la richiesta di sanatoria:*
 - SI
 - NO

Sull'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- non è stato eseguito alcun intervento di riparazione;
- sono stati eseguiti lavori
.....
(specificare se si tratta di: lavori di pronto intervento o opere provvisorie oppure di lavori definitivi di riparazione con miglioramento sismico) per un importo di Euro.....;
 - è stata revocata l'ordinanza di sgombero/inagibilità;
 - non è stata revocata l'ordinanza di sgombero/inagibilità;
 - non sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati;
 - sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati.

I danni all'unità immobiliare (barrare la voce che interessa):

- sono totalmente coperti da una o più polizze assicurative;
- non sono coperti da polizza assicurativa;
- sono parzialmente coperti da una o più polizze assicurative.

In presenza di una o più polizze assicurative (inserire gli importi richiesti):

- l'indennizzo totale percepito o da percepire ammonta a Euro.....
.....;
- il totale dei premi assicurativi relativi unicamente al rischio per danni da evento sismico, versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento medesimo ammontano a Euro.....

Ove l'unità immobiliare sia destinata all'esercizio di un'attività produttiva fornire i seguenti dati:

Settore di appartenenza:

- Artigianato
- Commercio e servizi
- Industria
- Agricoltura
- Libera professione
(specificare)
- Altro.....
(specificare)

Dati relativi all'attività produttiva

Denominazione

Sede legale nel comune di....., provincia di....., via/piazza.....n..... Codice Fiscale/Partita IVA.....;

Iscrizione alla CCIAA di....., n. Iscrizione nell'elenco/albo (es.: ordine, collegio) di....., n.;

INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali
(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione di contributi a soggetti privati
danneggiati dall'evento sismico del 23 dicembre 2008)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Agenzia regionale di protezione civile, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornirle, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia regionale di protezione civile, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo, per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico dell'unità immobiliare danneggiata, presentata al Comune di residenza a seguito dell'evento sismico del 23 dicembre 2008:

a) al momento della comunicazione, da parte del Comune, all'Agenzia regionale di protezione civile dell' ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati:

– per la quantificazione del finanziamento da assegnare al Comune a copertura, ove spettante, del contributo da lei richiesto.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del contributo da lei richiesto.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale di protezione civile, individuati quali incaricati del trattamento.

I dati personali possono essere conosciuti da funzionari dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile per eventuali controlli ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51 (Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza).

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agenzia regionale di protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, 40122.

Il Direttore dell'Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Antonio Silvani n. 6, 40122 Bologna.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.

9. Titolari del trattamento diversi dall'Agenzia regionale di protezione civile

Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per gli ambiti di propria competenza.